ALLEGATO B DGR n. 486 del 26 aprile 2023

Schema di Convenzione

4º progetto Biodiversità veneta - Competenze, conoscenze e informazioni partecipative a favore della biodiversità agraria e alimentare regionale BIODI.VE 5

TRA

Regione del Veneto, di seguito denominata Regione, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroalimentare dott., che agisce in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto con sede legale in Venezia – Dorsoduro 3901- (C. F. 80007580270) a ciò autorizzato con Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. del;

E

Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario, di seguito denominata Veneto Agricoltura, e rappresentata dal Direttore dell'Agenzia dott., con sede legale in Viale dell'Università n. 14 35020, Legnaro (PD) (C.F. 92281270287 P. Iva 05026970284).

PREMESSO CHE

- l'art. 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario", stabilisce che l'Agenzia svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell'ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca, ed in particolare in materia di biodiversità agraria;
- con legge del 1° dicembre 2015, n. 194, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ora Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), ha stabilito i principi per l'istituzione di un sistema nazionale per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche locali di interesse alimentare ed agrario dal rischio di estinzione e di erosione genetica;
- il decreto interministeriale del 6 novembre 2019, n. 11213, approvato di concerto dal MASAF, Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e Ministero dell'economia e delle finanze, ha individuato le modalità di funzionamento del "Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare";
- il MASAF ha poi ritenuto necessario provvedere all'emanazione di un avviso pubblico, protocollo n. 273090 del 16/06/2022, per la selezione di progetti regionali volti alla realizzazione delle azioni previste dall'art. 3 dello stesso avviso, della durata di 20 mesi a partire dalla data di registrazione del decreto di concessione dei contributi;
- la Direzione regionale Agroalimentare, competente in materia di biodiversità agraria, ha quindi provveduto alla redazione del 5° progetto Biodiversità veneta Competenze, conoscenze e informazioni partecipative a favore della biodiversità agraria e alimentare regionale", denominato BIODI.VE. 5, durata biennale, da svolgere in collaborazione con l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura";
- la competente Direzione ha poi trasmesso il progetto al MASAF entro il 50° giorno dalla pubblicazione dell'Avviso sul sito ministeriale (termine ultimo per la presentazione dei progetti);





- alla richiesta da parte del MASAF di un supplemento di istruttoria riguardante il piano economico del progetto BIODI.VE. 5, la stessa Regione ha inviato un ulteriore piano finanziario, dettagliato per singole voci di spesa, con nota prot. n. 471606 del 10/10/2022;
- con successivo decreto ministeriale n. 646366 del 16 dicembre 2022, il MASAF ha poi ammesso a contributo il "5° Progetto Biodiversità veneta Competenze, conoscenze e informazioni partecipative a favore della biodiversità agraria e alimentare regionale", per l'importo di \in 48.081,00;
- il progetto approvato dalla Giunta regionale con DGR n. del ha previsto la spesa complessiva di euro 48.081,00, da attuarsi nel periodo 1 gennaio 2023 31 agosto 2024;
- il progetto approvato viene modulato mediante realizzazione delle tre azioni principali sotto indicate:
 - attività correlate all'istituzione delle "Comunità del cibo e della biodiversità di
 interesse agricolo e alimentare", comprese le attività di studio e descrizione delle
 risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali, in attuazione
 dell'articolo 13, della legge n. 194/2015 (affidamento spese realizzazione
 progetto a Veneto Agricoltura Agenzia veneta per il settore primario);
 - animazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, in attuazione dell'articolo 14 della legge n. 194/2015 (affidamento spese realizzazione progetto a Veneto Agricoltura - Agenzia veneta per il settore primario);
 - attivazione di iniziative presso le scuole, di cui all'articolo 15 della legge n. 194/2015 (affidamento spese realizzazione progetto a Veneto Agricoltura Agenzia veneta per il settore primario);
- le eventuali variazioni delle singole voci di costo previste dal progetto, se in misura inferiore o uguale al 10%, sono esentate dall'obbligo di notifica preventiva al Ministero e possono essere inserite direttamente nel rendiconto finale.

Per quanto sopra espresso le parti concordano e convengono quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina i rapporti fra la Regione del Veneto – Direzione Agroalimentare e Agenzia Veneta per l'innovazione del settore primario "Veneto Agricoltura", per l'attuazione del progetto regionale sulla biodiversità di interesse agricolo ed alimentare "Biodiversità veneta" - Competenze, conoscenze e informazioni partecipative a favore della biodiversità agraria e alimentare regionale" denominato BIODI.VE. 5, ripartito nel biennio 2023 – 2024, svolto in collaborazione con Veneto Agricoltura.

Articolo 2 - Spesa prevista del Progetto

La spesa prevista per la realizzazione del progetto regionale sulla biodiversità di interesse agricolo ed alimentare "Biodiversità veneta" viene fissata in euro 48.081,00.

Articolo 3 - Trasferimento delle risorse

La Regione si impegna a trasferire a Veneto Agricoltura, le risorse di cui all'art. 2, necessarie allo svolgimento delle attività per la realizzazione del progetto nel modo seguente.

L'importo complessivo pari a euro 48.081,00, verrà erogato in un'unica soluzione a seguito dell'approvazione del provvedimento per l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 22, comma 3, L.R. 39/2001.





Fatte salve eventuali proroghe dei termini per la realizzazione delle attività, autorizzate alla Regione del Veneto dal MASAF, a conclusione del progetto Veneto Agricoltura è tenuta alla rendicontazione delle spese entro il giorno 8 settembre 2024, mediante presentazione di relazione dettagliata sulle attività svolte, sui costi sostenuti e sulle modalità tecnico-amministrative adottate nello svolgimento dell'attività come richiesta dal MASAF. Eventuali minori spese, ovvero spese non rispondenti alle iniziative previste dal progetto BIODI.VE 5, comporteranno l'obbligo da parte di Veneto Agricoltura, di restituzione del relativo importo.

Articolo 4 - Competenze di Veneto Agricoltura

Veneto Agricoltura si impegna ad attuare il progetto regionale sulla biodiversità di interesse agricolo ed alimentare "Biodiversità veneta" - Competenze, conoscenze e informazioni partecipative a favore della biodiversità agraria e alimentare regionale" denominato BIODI.VE. 5. Dovrà sviluppare le fasi progettuali previste realizzando, in accordo e per conto della Regione Veneto, tre azioni rivolte in particolare:

- Azione 1: attività legate al rimborso spese per la realizzazione di attività funzionali per azioni di promozione e diffusione di programmi, azioni ed eventi informativi, ecc., relative alle Comunità del cibo costituite grazie al progetto "BIODI.VE 3";
- Azione 2: spese per eventi informativi da realizzare sui social, televisioni regionali/nazionali e stampa, in relazione alla "Giornata nazionale della Biodiversità agraria anno 2024";
- Azione 3: a) attività esperienziale svolta in occasione di visite guidate presso i
 centri della Rete regionale di conservazione (spese per esperti, noleggio autobus,
 degustazioni sensoriali, ecc.); b) realizzazione di interventi informativi presso le
 classi selezionate a seguito di una manifestazione di interesse da parte delle
 scuole.

Veneto Agricoltura si impegna, inoltre, nel caso di presentazione dei risultati conseguiti in maniera pubblica nonché in caso di redazione di pubblicazioni -previo accordo- a citare gli estremi del progetto e a riportare il logo ed i riferimenti sia della Regione del Veneto, in qualità di promotore del progetto, che del MASAF in qualità di ente finanziatore.

Articolo 5 - Durata della convenzione e ammissibilità della spesa

La presente convenzione ha durata pari al progetto biennale approvato dalla Giunta Regionale (01/01/2023-31/08/2024), salvo eventuali proroghe richieste dalla Regione e approvate dal MASAF.

Le spese sostenute nell'arco temporale di durata del progetto sono ammissibili, secondo quanto previsto dal relativo cronoprogramma.

Articolo 6 - Controllo e varianti

La Regione mantiene il controllo e la direzione sull'incarico in modo costante e continuativo per tutta la sua durata relativamente all'andamento della prestazione e agli stati di avanzamento delle attività richieste con progetto.

La Regione potrà richiedere varianti, rispetto a quanto convenuto con il presente atto, ritenute necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche in relazione alle esigenze di attuazione del progetto o richieste dal MASAF.

I costi e le tempistiche relativi alle azioni citate in premessa sono da ritenersi indicativi, pertanto nel corso del progetto potranno esserci eventuali variazioni e/o correzioni nei tempi e negli importi sino ad un massimo del 10%.





Articolo 7 - Norme in materia di affidamento lavori e incarichi

Nel caso di acquisizione di collaborazioni esterne, di consulenze e di fornitura di beni e servizi non disponibili, Veneto Agricoltura si impegna a rispettare le condizioni e le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici e di acquisizioni di beni e servizi, nonché quelle relative alle consulenze esterne.

Articolo 8 - Altre clausole contrattuali e controversie

Veneto Agricoltura esonera e tiene indenne la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione della presente convenzione.

Le parti, per gravi e comprovati motivi, possono recedere dalla convenzione con un preavviso di almeno 30 giorni.

La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante lo svolgimento dell'incarico.

Nel caso di inadempienze, la Regione intimerà Veneto Agricoltura di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle clausole indicate nella presente Convenzione.

Per quanto	non	espress	samente	previsto	nella	presente	Conven	zione	si fa	riferimento	alla
DGR n		_ del _									

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (DGPR) e dal D.lgs 196/2003 (Codice Privacy).

Articolo 10 - Sottoscrizione

La presente convenzione composta da n. 4 pagine e da n. 10 articoli viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Decreto L.gs 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i.

L'imposta di bollo dovrà essere assolta da Veneto Agricoltura come previsto dal DPR 642/72.

Per la Regione del Veneto Direzione Agroalimentare Per l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura"



